



COMUNE DI PESCARA

ORIGINALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **2** del 23 gennaio 2018
Numero del Registro generale delle determinazioni: **166**

Oggetto: PROPOSTA DI INTERVENTO ATER DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI IN VIA CADUTI PER SERVIZIO IN VARIANTE AL P.R.G. DA APPROVARE CON PROCEDURA EX ART. 19 DPR 327/2001. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS.

Centro di Responsabilità: ***GEOLOGIA***

Responsabile del Settore: ***Paolo D'incecco***



IL DIRIGENTE

Premesso che

- per effetto di quanto deliberato con atto della Giunta Comunale n. 324 del 19/05/2016 avente per oggetto "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo. Approvazione della nuova macrostruttura e relative declaratorie", modificata con atto della Giunta Comunale n. 677 del 19/10/2017, il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. coadiuva il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (di seguito *TU Ambiente*);
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 29.07.2016 n. 91 l'Amministrazione Comunale ha approvato IL PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE AL PRG con procedura EX ART. 19 DPR 327/01 relativo al PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE DPCM 25.05.2016. INTERVENTO ATER DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI IN VIA ALDO MORO, VIA CADUTI PER SERVIZIO E RANCITELLI;
- la deliberazione di consiglio comunale n.91/2016 richiamata subordinava l'efficacia della necessaria variante urbanistica al perfezionamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS così come stabilito dall'art. 11 comma 3 del TU Ambiente;
- con nota protocollo n. U-2017-0000296 del 09.01.2017, acquisita al prot. PEC dell'Ente al n. 2004 del 09.01.2017, l'**Arch. Giorgio Caizzi, Dirigente dell'ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara** (Proponente), ha trasmesso il *Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS* (con allegati anche gli elaborati progettuali) relativo al **"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia - ai sensi dell'art.1, comma n.974 - Legge 208 del 28/12/2005 e del DPCM del 25 maggio 2016. Realizzazione di n. 30 alloggi per portatori di handicap nel quartiere di Fontanelle/Villamagna tramite la chiusura dei porticati di alcuni edifici di proprietà ATER ubicati in via Caduti per Servizio"** (variante al PRG con procedura art. 19, comma 2 del DPR 327/2001);
- il Dipartimento Tecnico riveste, per l'Amministrazione Comunale, le funzioni di Autorità Procedente

Considerato che

- la proposta di intervento non ha la conformità urbanistica in quanto ricade nel Piano di Zona di Fontanelle, individuato oggi nel PRG vigente in "Zona A - Complessi ed edifici storici - Sottozona A3 - art. 29 delle N.T.A.";
- In accordo con l'Autorità Procedente sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;

Visto

il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che:

- la predetta proposta di variante è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, al fine di accertare se la sua attuazione possa determinare *impatti significativi sull'ambiente*;
- il risultato della predetta verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico;

Preso atto che:

- il "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativo al **"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia - ai sensi**

dell'art.1, comma n.974 - Legge 208 del 28/12/2005 e del DPCM del 25 maggio 2016. Realizzazione di n. 30 alloggi per portatori di handicap nel quartiere di Fontanelle/Villamagna tramite la chiusura dei porticati di alcuni edifici di proprietà ATER ubicati in via Caduti per Servizio” (variante al PRG con procedura art. 19, comma 2 del DPR 327/2001) redatto ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, comprendente una descrizione dell'intervento e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, è stato trasmesso con nota Prot. PEC n. 15948 del 07/02/2017 ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri;

- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:

- Regione Abruzzo:

- *DPC Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali*

- *Servizio Valutazione Ambientale*

- *Servizio Edilizia Sociale (Residenziale pubblica, Scolastica, di Culto)*

- *Servizio Genio Civile Pescara*

- *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA*

- *Servizio Prevenzione dei Rischi di PC*

- *Servizio Programmazione Attività di PC;*

- Regione Abruzzo DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;

- Provincia di Pescara Settore IV - Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - Trasporti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale;

- ARTA Abruzzo;

- Direzione ASL Pescara;

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo;

- ACA Spa Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica;

- Città di Pescara Dipartimento Tecnico:

- *Settore Attività edilizie e produttive, Sportello unico integrato*

- *Settore Manutenzioni e Patrimonio Immobiliare*

- *Settore LLPP, Progettazione Strategica, Mobilità e Verde*

- *Settore Programmazione del Territorio.*

Richiamato:

il parere conclusivo contenuto nella “Sintesi delle Motivazioni” del “Rapporto Preliminare” di cui alla Verifica di Assoggettabilità a VAS che di seguito si riporta:

<<In sintesi, l'intervento proposto si configura come opera pubblica puntuale e non costituisce “piano o programma”; inoltre, dal presente studio non emergono effetti negativi significativi per l'ambiente e per il territorio, ad eccezione del carico urbanistico dovuto ad una trasformazione edilizia, comunque limitata a circa 85 nuovi abitanti. Alla luce di quanto sopra e in attesa degli eventuali contributi specifici di competenza delle ACA coinvolte, per mezzo dei quali si potrà giungere al completo quadro conoscitivo dell'intervento proposto e quindi alla definitiva valutazione degli effetti sul territorio, si può ritenere, in via preliminare, che la proposta di progetto in esame non debba essere sottoposto alle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del Decreto).>>

Preso atto che nei termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti i seguenti pareri:

- Il **Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di protezione civile della Regione Abruzzo**, con nota n. 37351 /DPC029 del 16/02/2017, acquisito agli atti con prot.PEC n. 21362 del 16/02/2017, dichiara di non avere <<competenze dirette in merito all'espressione di pareri, verifiche e/o partecipazioni a conferenze di servizi in tema di valutazioni di carattere ambientale (VAS, VIA etc.) o ad altri procedimenti relativi alla pianificazione urbanistica e territoriale. Tuttavia in materia di pianificazione urbanistica si pone in evidenza l'obbligo imposto dall'art.5 della legge regionale n.28 del 11.08.2011 per il quale “L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti

generalì, è preceduta dalla validazione regionale dello studio di micro zonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 290/2001". Inoltre, per quanto attiene la pianificazione di protezione civile, si ricorda che la medesima L.R. 28/2011, impone l'obbligo di recepimento dei contenuti strutturali del Piano Comunale d'Emergenza (aree di attesa, ammassamento, ricovero, vie di fuga, edifici "strategici", sedi COM, COC etc...) negli strumenti urbanistici vigenti o in corso di variazione (art.5, comma 8).>>

- Il **Dirigente del Dipartimento Tecnico – Settore Programmazione del Territorio – Servizio Pianificazione del Territorio**, con nota PEC n. 51931 del 01/03/2017, rileva che << ... le descritte operazioni di carattere sociale risultano, in via generale, compatibili sia con gli indirizzi strategici di cui al documento "Pescara città della conoscenza e del benessere", in particolare con riferimento al risparmio del suolo e all'obiettivo della rigenerazione della città consolidata, e sia con le vigenti disposizioni nazionali e regionali tendenti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (si veda ad esempio il c.d. Decreto sviluppo, la L.R. 49/2012, ecc.). Considerato che, come risulta evidente dalla documentazione trasmessa, la richiesta si appalesa di dettaglio edilizio, irrilevante in ordine alle pressioni funzionali di riferimento, e non incidente sulla stratificazione territoriale e peraltro implementativa di spazi residenziali a servizio dei portatori di handicap, in un ambito sicuramente da riqualificare, si ritiene che la proposta non determini impatti ambientali significativi, in ogni caso occorrerà, porre attenzione nelle successive fasi di progettazione, anche propedeutiche all'approvazione definitiva della variante ai sensi del D.P.R. n.327/2011, attraverso ulteriori approfondimenti connessi alla verifica ed all'individuazione plano-altimetrica sia delle inderogabili dotazioni standard urbanistico-edilizi di cui al D.M. n. 1444/1968 e sia dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 41-sexies della L. 1150/1942, da relazionarsi alla effettiva volumetria da realizzarsi. La presente, a valere quale contributo collaborativo, anche al fine di orientare la proposta di riqualificazione urbanistico-edilizia verso criteri di sostenibilità urbana-territoriale ed ambientale.>>

- Il **Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo**, con nota n. 3419 del 07/03/2017, acquisito agli atti con prot. PEC n. 30377 del 07/03/2017, ha espresso "parere di non assoggettabilità a VAS" reso con allegata relazione tecnica dal **Dirigente dell'Area Tecnica - Sezione VAI-E-RIR**, contenente le seguenti "considerazioni e conclusioni":

<< Sulla base di quanto emerso dall'analisi documentale, gli interventi saranno realizzati in zone già edificate e l'incremento della popolazione potenziale non è ritenuto significativo così come gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del programma proposto. Pertanto, si concorda sulla possibilità di escludere il *Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia relativo ai quartieri di Fontalleghe/Villamagna* dalle successive fasi di valutazione Ambientale Strategica.>>

- Il **Direttore del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di Pescara** con nota n. 4374 /DP del 07/03/2017, acquisito agli atti con prot. PEC n. 30997 del 08/03/2017, ha formulato le seguenti considerazioni: <<... Dalla relazione preliminare si evince la volontà dell'Amministrazione Comunale, di realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica, da locare a famiglie che presentino, nel proprio nucleo, soggetti portatori di handicap motori.

Come evidenziato nel rapporto preliminare, l'edilizia residenziale pubblica della città di Pescara è stata realizzata prevalentemente prima dell'entrata in vigore della L.13/89 e, pertanto, non riesce a soddisfare le esigenze di numerose famiglie che presentano, nel proprio nucleo, soggetti portatori di handicap motori e il progetto in esame potrebbe rispondere, in parte, alle numerose richieste di "alloggi sociali".

L'intervento si configura come un'opera "puntuale" da realizzare in zona già antropizzata e prevede la realizzazione di 30 alloggi mediante la chiusura di portici posti al di sotto di edifici residenziali esistenti, senza ulteriore occupazione di suolo.

Tenendo conto di quanto riportato nel rapporto preliminare, si ritiene di poter esentare la proposta di progetto dalle successive fasi di V.A.S. ma si puntualizzano i seguenti aspetti che dovranno essere valutati prima della presentazione del progetto esecutivo.

Considerando l'aumento, anche se contenuto, della pressione antropica, del traffico veicolare, nonché l'incremento del rumore e delle emissioni in atmosfera legate all'aumento del traffico, dovranno essere:

- garantiti i servizi e le opere di urbanizzazione, con particolare riferimento al corretto smaltimento delle acque reflue;
- individuate aree a parcheggio sufficienti anche alle nuove residenze;
- messe in campo tutte le modalità atte a mitigare i problemi derivanti dalle opere di cantierizzazione;
- garantiti i requisiti minimi, previsti dal D.M. del 5.7.75, per le civili abitazioni, con particolare riguardo all'illuminazione naturale, trattandosi di locali al piano terra.>>

Preso atto che fuori dai termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti i seguenti pareri:

- Il **Dirigente del I° Settore Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio della Provincia di Pescara**, con nota n. U-2017-0104147 del 04/04/2017, acquisito agli atti con prot.PEC n. 46802 del 04/04/2017, ha formulato le seguenti considerazioni: <<... Si ritiene che la Variante al P.R.G. del Comune di Pescara, di cui alla C.C. n° 91 del 29/07/2016, denominata "Programma Di Riqualificazione Urbana e sicurezza periferie DPCM 25.05.2016 – Realizzazione di N. 30 alloggi nel quartiere Fontanelle/Villamagna" non debba essere soggetta a Valutazione Ambientale Strategica, *a condizione che vengano reperiti gli standard a parcheggio derivanti dall'aumento del carico urbanistico derivante dal progetto.*>>

Considerato che per la proposta di variante in esame non sono pervenute osservazioni, obiezioni e suggerimenti da parte di altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

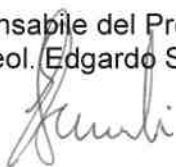
per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia - ai sensi dell'art.1, comma n.974 - Legge 208 del 28/12/205 e del DPCM del 25 maggio 2016. Realizzazione di n. 30 alloggi per portatori di handicap nel quartiere di Fontanelle/Villamagna tramite la chiusura dei porticati di alcuni edifici di proprietà ATER ubicati in via Caduti per Servizio" (variante al PRG con procedura art. 19, comma 2 del DPR 327/2001), **dalle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);
2. **di stabilire** che l'attuazione del programma in variante al PRG dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Codice dell'Ambiente, che risultano necessarie a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS espletata:
 - sia eseguita la verifica della disponibilità delle inderogabili dotazioni standard urbanistico-edilizie di cui al D.M. n. 1444/1968 e dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 41-sexies della L. 1150/1942, in funzione della effettiva volumetria da realizzare;
 - siano garantiti i servizi e le opere di urbanizzazione, con particolare riferimento al corretto smaltimento delle acque reflue;

- siano messe in campo tutte le modalità atte a mitigare i problemi derivanti dalle opere di cantierizzazione;
 - siano garantiti i requisiti minimi, previsti dal D.M. del 5.7.75, per le civili abitazioni, con particolare riguardo all'illuminazione naturale, trattandosi di locali al piano terra.
 - sia valutato e garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile, con particolare attenzione al Piano Comunale d'Emergenza e all'eventuale adeguamento dello stesso, se necessario
3. **di pubblicare** il presente atto, unitamente al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" e i pareri pervenuti sul sito internet ufficiale e presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per quindici giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del Codice dell'Ambiente)
4. **di precisare** che la presente determinazione non sostituisce in alcun modo l'acquisizione del parere del Genio Civile regionale sulla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001;
5. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Procedimento
geol. Edgardo Scurti



IL DIRIGENTE
ing. Paolo D'Incecco



NUMERO_PER_SETTORE

2/2018